



I.C. Coletti Treviso 5

Via Abruzzo , 1, 31100 Treviso (TV) - Tel.: 042230913

E-mail: tvic874009@istruzione.it - Pec: tvic874009@pec.istruzione.it C.F.: 94136070268 - C.M.: TVIC874009



Protocollo come da segnatura

Treviso, 11/11/2025

Oggetto: Contratto per l'affidamento di "sostituzione lampada LIM plesso Carducci", ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b), del D. Lgs. 36/2023, mediante Acquisti da catalogo sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale complessivo delle prestazioni pari a €145.18 onnicomprensivo; CIG: B904E547AE

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DI sostituzione lampada LIM plesso Carducci

TRA

L’Istituto Scolastico “IC TREVISIO 5 COLETTI”, C.F.: 94136070268, con sede a TREVISIO (TV), VIA ABRUZZO 1, in persona del legale rappresentante, il Dirigente Scolastico, Angela Ferraro (di seguito, la “Stazione Appaltante”),

E

Fornitecnica SRL, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Elisabetta Dainesae, (di seguito “Operatore economico affidatario”)

(di seguito, entrambe individualmente indicate come la “Parte” e, congiuntamente, come le “Parti”).

PREMESSO CHE

- con decreto prot. n. 10497 del 10/11/2025 è stato autorizzato, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, l'avvio della procedura di affidamento diretto, mediante Acquisti da catalogo sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), di "sostituzione lampada LIM plesso Carducci", per un importo stimato pari a €119;
- l’offerta presentata dall’Operatore Economico Fornitecnica SRL, per un importo pari a €119 IVA esclusa è stata ritenuta dalla Stazione Appaltante quella maggiormente rispondente all’interesse pubblico che la Stazione appaltante deve soddisfare, nonché congrua nel prezzo in rapporto alla qualità delle prestazioni richieste;
- con decisione di contrarre prot. n. 10498 del 10/11/2025 è stato autorizzato, mediante Acquisti da catalogo sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), l'affidamento diretto in oggetto a favore dell’Operatore Economico Fornitecnica SRL per un importo contrattuale complessivo delle prestazioni pari ad €. 119,00 IVA esclusa
- con documento di stipula del 10509 del 10/11/2025, relativo alla procedura n. 1325793 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), la Stazione Appaltante ha proceduto all’accettazione dell’offerta presentata dall’Operatore Economico di cui sopra.

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse e i documenti richiamati nel presente documento (di seguito, il “Contratto”) formano parte integrante e sostanziale dello stesso.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto del presente Contratto è l’affidamento di "sostituzione lampada LIM plesso Carducci", nonché di tutte le attività accessorie, strumentali o comunque collegate alla sua completa e corretta esecuzione, in conformità a quanto previsto nel presente Contratto, nei documenti relativi alla procedura in oggetto e, in particolar modo, nel Capitolato

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO

Gli effetti del Contratto vincolano la Stazione Appaltante e l'Operatore economico affidatario a decorrere dalla data della sua sottoscrizione fino al completamento delle prestazioni richieste.

Il Contratto avrà una durata di 3 MESI, naturali e consecutivi, a decorrere dalla data di sottoscrizione del Contratto e sino al completamento delle prestazioni richieste.

Ai sensi del disposto all'articolo 120, comma 10, del D. Lgs. n. 36/2023, alla scadenza prevista, la durata del Contratto potrà essere prorogata dalle Parti di comune accordo e per iscritto. In caso di proroga del Contratto, l'Operatore economico affidatario è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel Contratto originario oppure alle condizioni di mercato se più favorevoli per la Stazione appaltante.

Inoltre, ai sensi di quanto previsto all'articolo 120, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, nelle more di predisposizione della nuova procedura di affidamento, il Contratto potrà restare in vigore per il tempo strettamente necessario fino al subentro del nuovo operatore economico affidatario e comunque non oltre 6 mesi dalla scadenza. Resta inteso che, in detta ipotesi, l'Operatore economico affidatario sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni richieste agli stessi prezzi, patti e condizioni stabilite nel Contratto oppure alle condizioni economiche più favorevoli per l'Amministrazione scolastica convenute per iscritto di comune accordo dalle Parti.

ART. 4 - CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

A fronte dell'affidamento di quanto in oggetto, l'importo che l'Amministrazione scolastica si impegna a corrispondere a favore dell'operatore economico affidatario a titolo di corrispettivo per le prestazioni richieste è pari ad €. 145,18 onnicomprensivi di IVA, altre imposte e/o contributi di legge.

Tale importo dovrà intendersi comprensivo e remunerativo di tutte le prestazioni e obblighi previsti nel Contratto e in ogni altro atto afferente l'esecuzione delle prestazioni richieste; per cui nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all'Istituto per effetto dell'esecuzione del Contratto.

L'Istituto provvederà alla liquidazione dell'importo contrattualmente dovuto a titolo di corrispettivo, su presentazione della relativa documentazione fiscale e previa dichiarazione del conto dedicato e tracciabilità flussi finanziari da parte dell'Operatore economico affidatario, entro 30 gg dall'emissione della fattura elettronica, secondo il regime fiscale adottato dall'affidatario.

In particolare, si rappresenta sin d'ora che il pagamento del corrispettivo dovuto è subordinato all'accertamento, da parte dell'Istituto scolastico, della conformità delle prestazioni eseguite dall'Operatore economico affidatario, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni richieste dall'Amministrazione scolastica, secondo quanto previsto nei documenti contrattuali ed in quelli relativi alla procedura di cui all'oggetto. Pertanto, la fattura e/o altra documentazione fiscale equipollente dovrà essere emessa dall'Operatore economico affidatario solo dopo la verifica di conformità delle prestazioni eseguite dall'affidatario con esito positivo da parte dell'Istituto scolastico.

La fattura e/o altra documentazione fiscale equipollente rilasciata dall'Operatore economico affidatario dovrà essere intestata all'Istituto "IC TREVISIO 5 COLETTI" di TREVISIO, C.F. 94136070268. Sulla documentazione fiscale dovranno essere riportati il codice univoco di questa Scuola UF039K, il CIG, e, se presenti, il CUP ed il Codice Progetto relativo alla procedura in oggetto.

È facoltà dell'Istituzione Scolastica, in presenza di risorse disponibili, concedere eventuali acconti. In particolare, è riconosciuta all'Istituto Scolastico la facoltà di concedere all'Operatore economico affidatario degli acconti a saldo di fatture/forniture parziali, previa verifica di conformità, in termini di quantità e qualità, delle prestazioni parzialmente eseguite dall'operatore economico affidatario.

Resta inteso che, anche in tal caso, gli acconti saranno corrisposti all'Operatore Economico Affidatario secondo le modalità di pagamento convenute nel Contratto e, in ogni caso, nel rispetto della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Nello specifico, l'Istituto provvederà alla liquidazione di quanto dovuto per la parte delle prestazioni parzialmente eseguite su presentazione della relativa fattura elettronica altra documentazione fiscale equipollente rilasciata dall'Operatore economico affidatario, previa positiva verifica di conformità delle prestazioni eseguite, entro e non oltre 30 gg dall'emissione della fattura elettronica.

Si rappresenta, infine, che non sono dovuti oneri di sicurezza in quanto trattasi di affidamento di mera fornitura di beni/servizi e che il corrispettivo dovuto sarà soggetto al regime fiscale vigente alla data dell'affidamento.

ART. 5 - CONSEGNA E RESI PER MERCE NON CONFORME

I beni oggetto della fornitura in affidamento dovranno essere consegnati dall'affidatario presso la sede dell'Istituto scolastico "IC TREVISIO 5 COLETTI", sita in TREVISIO, VIA ABRUZZO 1 (TV), entro e non oltre il 30 gennaio 2026, pena l'applicazione delle penali previste dal presente documento per ogni giorno di ritardo.

L'avvenuta consegna della fornitura deve avere riscontro nel Documento di Trasporto (a seguire, anche, «DDT»), la cui copia verrà affidata al personale dell'Istituto deputato a ricevere la merce. Il DDT dovrà obbligatoriamente indicare il destinatario, la data dell'avvenuta consegna, la quantità e la tipologia di materiale consegnato, i dati dell'Affidatario

(ragione sociale, Partita IVA/Codice fiscale) e dovrà essere sottoscritto dal personale incaricato dall'Affidatario e dal personale dell'Istituto.

La firma, posta sul suddetto Documento all'atto del ricevimento della fornitura, indica la mera consegna della stessa.

Nel caso di difformità qualitativa (mancata corrispondenza per marca, modello, formato, tipologia, prodotti viziati o difettosi, prodotti non rispondenti ai requisiti CAM o DNSH, laddove richiesti) e/o quantitativa (prodotti consegnati in eccesso e/o in difetto) tra i prodotti richiesti dall'Amministrazione e i prodotti consegnati dall'Affidatario, rilevata anche in un momento successivo rispetto alla sottoscrizione del DDT, l'Istituto invierà una contestazione scritta, mediante PEC, all'affidatario, attivando le pratiche di reso, secondo quanto di seguito disciplinato.

Nel caso in cui i prodotti resi/da restituire siano già stati fatturati, l'Affidatario dovrà procedere all'emissione della relativa nota di credito.

L'Affidatario si impegna a sostituire, senza alcun addebito per l'Amministrazione richiedente, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di contestazione, i prodotti che presentino difformità qualitativa, concordando con l'Istituto le modalità di ritiro e di sostituzione, pena l'applicazione delle penali previste, e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento dell'eventuale maggior danno sofferto dall'Amministrazione.

Anche ai fini dell'applicazione delle penali, la mancata sostituzione dei prodotti da parte dell'Affidatario sarà considerata mancata consegna.

Il ritiro dei prodotti qualitativamente non conformi dovrà avvenire entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla comunicazione di contestazione.

I prodotti qualitativamente non conformi non accettati restano a disposizione dell'Affidatario presso i locali dell'Amministrazione, a suo rischio e pericolo.

È a carico dell'Affidatario ogni danno e spesa relativa al deterioramento dei prodotti non ritirati.

I prodotti qualitativamente non conformi non ritirati entro il termine suddetto potranno essere inviati all'Affidatario addebitandogli ogni spesa sostenuta.

L'Affidatario si impegna a integrare/ritirare, senza alcun addebito per l'Istituto, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della ricezione della comunicazione di contestazione, le quantità di prodotti consegnati in difetto/eccesso rispetto a quelli richiesti dall'Amministrazione, concordando con l'Amministrazione stessa le modalità di integrazione/ritiro, pena l'applicazione delle penali previste dal presente documento e dal Contratto.

I prodotti in eccesso non accettati restano a disposizione dell'Affidatario presso i locali dell'Amministrazione, a suo rischio e pericolo.

È a carico dell'Affidatario ogni danno e spesa relativa al deterioramento dei prodotti in eccesso non ritirati. I prodotti in eccesso non ritirati entro il termine suddetto potranno essere inviati all'Affidatario addebitandogli ogni spesa sostenuta.

ART. 6 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ A CARICO DELL’AFFIDATARIO

L'Affidatario ed il suo personale dipendente e/o i collaboratori a vario titolo adibiti all'esecuzione del Servizio si obbligano a:

- osservare tutte le leggi ed i regolamenti disciplinanti l'esercizio delle attività in 'oggetto, nonché le disposizioni dell'Istituzione Scolastica;
- adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d'arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, in base ai principi di cui al Codice civile e alle leggi applicabili, ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali dovute;
- rispettare le tempistiche stabilite per la realizzazione delle prestazioni in affidamento, secondo quanto previsto nel presente Contratto;
- osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate dall'Istituto, nell'adempimento delle proprie prestazioni;
- garantire la completa e tempestiva esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento, nonché di ogni altra prestazione e/o attività accessoria o comunque collegata allo stesso, con la diligenza professionale ed il decoro richiesti dalla specifica attività prestata in favore dell'istituto Scolastico;
- curare l'organizzazione, la direzione e il coordinamento del proprio personale addetto allo svolgimento delle prestazioni oggetto di affidamento, adibendo a tale scopo il personale ed i mezzi propri, eventualmente integrati, al fine di garantire la qualità e quantità del Servizio richiesto, tenendo conto anche delle esigenze che saranno eventualmente evidenziate dall'Istituto Scolastico;
- a garantire l'osservanza da parte dei propri addetti al Servizio di regole comportamento e degli obblighi in materia di riservatezza previsti dalla normativa vigente;
- a segnalare, tempestivamente e per iscritto, all'Istituzione Scolastica situazioni che determinano cause di interruzione e/o di sospensione temporanea e/o impossibilità, totale o parziale, di eseguire il Servizio;
- osservare, per l'intera durata del Contratto, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni e obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore;

- garantire che, nell'ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 81/2008 e sue eventuali modifiche o integrazioni;
- ad osservare ogni disposizione in vigore per la sicurezza e la prevenzione per danni, infortuni, incendi, e quant'altro attiene l'attività derivante dall'affidamento;
- a tenere indenne l'Istituzione Scolastica da ogni dannosa conseguenza a persone e/o a cose dell'Istituto o di terzi che sia causata per fatto proprio o del personale dipendente;
- a sollevare pienamente l'Istituto Scolastico da ogni responsabilità per danni ed infortuni che possano derivare ai suoi somministratori e/o dipendenti durante il periodo di efficacia e di esecuzione del Contratto;
- a sollevare pienamente l'Istituto Scolastico da ogni molestia e/o azione, di qualunque natura, giudiziale e/o stragiudiziale, che provengano da terzi a causa del Contratto;
- a rispettare nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) eventualmente previsti dalle vigenti disposizioni di legge in relazione alla Fornitura/Servizio richiesto, nonché i requisiti tecnici e ambientali eventualmente previsti dalla normativa europea e nazionale in relazione alla Fornitura/Servizio richiesto, in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ("Do No Significant Harm" – «DNSH»), in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, ivi incluso l'impegno a consegnare alla Stazione Appaltante la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla eventuale richiesta dell'Amministrazione;
- consegnare, ove richiesta da parte dell'Istituto scolastico, idonea documentazione, in originale o in copia conforme all'originale, volta a comprovare quanto dichiarato dall'operatore economico affidatario ai fini del presente affidamento, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta;

ART. 7 - INADEMPIMENTI E PENALI

In caso di inadempimento nell'esecuzione delle prestazioni previste dal Contratto oppure di azioni e/o atti da parte dell'Affidatario che abbiano compromesso o che siano tali da compromettere l'esecuzione del Servizio richiesto o nuocere all'Istituzione Scolastica, quest'ultima, fatto salvo il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c., avrà la facoltà di applicare delle penali adeguate all'importanza e alla gravità dell'infrazione.

ART. 8 - VERIFICA E CONTROLLI IN CORSO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'Istituto scolastico si riserva di accertare la quantità e la qualità delle prestazioni richieste in un momento successivo alla loro esecuzione, anche in itinere, nel rispetto delle modalità e dei termini di cui all'art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023. Resta inteso che l'Istituto scolastico, durante l'esecuzione delle prestazioni previste nel Contratto, potrà effettuare tutte le verifiche ed i controlli che riterrà necessari ed opportuni circa l'esatto adempimento delle stesse.

ART. 9 – PERSONALE

L'Operatore Economico dichiara e garantisce che, per l'intera durata del Contratto, osserverà tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.

L'Operatore Economico dichiara e garantisce che, nell'ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008 e sue eventuali modifiche o integrazioni.

L'Operatore Economico, inoltre, si impegna a consegnare su richiesta del Dirigente Scolastico un elenco dei propri collaboratori e dipendenti che normalmente sono preposti all'esecuzione del Servizio; detto elenco dovrà essere aggiornato al momento della sostituzione degli addetti e tempestivamente trasmesso all'Amministrazione scolastica.

ART. 10 - RESPONSABILITÀ DELL'AFFIDATARIO

L'Affidatario assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti, patrimoniali e non, subiti dall'Istituto e/o altri soggetti terzi pubblici o privati che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali, e/o nella mancata o ritardata esecuzione a regola d'arte delle stesse.

Sono a carico dell'Affidatario tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti volti a evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione del Servizio in oggetto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'Affidatario, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

L'Istituto, in presenza di inadempimenti dell'Affidatario o ricorrendo i presupposti di cui all'art. 117, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia definitiva prestata dall'operatore economico affidatario per l'esecuzione del Contratto, previa contestazione dell'inadempimento. In caso di diminuzione della garanzia definitiva per escussione parziale o totale ad opera dell'Istituto, l'Affidatario sarà obbligato a reintegrare nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta dell'Istituto stesso. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Affidatario ai sensi dell'art. 117, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023.

La garanzia sarà progressivamente svincolata con il progredire dell'avanzamento dell'esecuzione del Servizio richiesto, secondo le modalità stabilite dal comma 8 dell'art. 117 del Codice.

L'Affidatario assume la responsabilità civile e amministrativa della gestione e regolare esecuzione del Servizio, e dovrà tenere indenne l'Istituto da qualsivoglia responsabilità verso i terzi in genere, gli utenti e le Pubbliche Amministrazioni, che siano conseguenti a ritardi, manchevolezze, trascuratezze dell'Affidatario medesimo, o delle imprese o soggetti da quest'ultimo incaricati, nell'esecuzione degli obblighi contrattualmente assunti e, in genere, in ogni adempimento previsto dal presente Contratto.

ART. 11 – INTERRUZIONE E/O SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE PRESTAZIONI

L'Affidatario si impegna a garantire la regolare e continua esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento, per tutta la durata del Contratto.

In particolare, le interruzioni parziali del servizio per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna, se comunicate tempestivamente all'Istituzione Scolastica.

Saranno consentite interruzioni temporanee nell'esecuzione del servizio nei seguenti casi:

- in caso di guasto di apparecchiature o attrezzature: dovranno, comunque, essere garantite le prestazioni minime per il regolare svolgimento delle attività. Anche in questo caso, potranno essere concordate, tra l'Affidatario e l'Istituto, in via straordinaria, le soluzioni più idonee a limitare i disagi arrecati;
- interruzione totale del servizio per cause di forza maggiore: le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore o per qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo dell'Affidatario, che quest'ultimo non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal Contratto, non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le Parti.

In ogni caso, l'Affidatario non potrà sospendere il servizio eccependo irregolarità di controprestazioni e, al di fuori dei casi sopracitati.

Resta inteso che l'interruzione o sospensione del servizio per decisione unilaterale dell'Affidatario costituisce inadempimento contrattuale che comporterà la risoluzione dell'accordo contrattuale secondo quanto previsto dal presente Contratto.

ART. 12– RECESSO

Ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, è riconosciuto all'Amministrazione il diritto unilaterale di recedere dal Contratto, in tutto o in parte, in qualunque momento, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c., dandone comunicazione all'affidatario, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite p.e.c., con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso, decorsi i quali il Contratto cesserà di esplicare ogni effetto tra le Parti.

A fronte del recesso, l'Amministrazione Scolastica si impegna a corrispondere a favore dell'operatore economico affidatario il compenso spettante in relazione e limitatamente al valore delle prestazioni e dei servizi effettivamente resi e rendicontati a favore dell'Istituto alla data del recesso, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolato secondo quanto previsto dall'Allegato II.14 del Codice dei contratti pubblici.

ART. 13 - CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

L'Istituzione Scolastica potrà risolvere immediatamente di diritto il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione da farsi all'Affidatario da trasmettersi a mezzo p.e.c. e/o mediante raccomandata A/R, nei seguenti casi:

- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti di ordine generale e, ove richiesti, di idoneità professionale e di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale (artt. 94, 95 e 100 del D. Lgs. 36/2023), come dichiarati nelle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà allegate all'istanza di partecipazione alla presente procedura;
- qualora l'Affidatario non comunichi immediatamente all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni variazione rispetto ai requisiti dichiarati e accertati prima della sottoscrizione del Contratto;
- sospensione, da parte delle Autorità competenti, del servizio in caso di sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti e/o delle condizioni previste dalla normativa vigente;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del Contratto, a totale incondizionato giudizio dell'Amministrazione;
- interruzione e/o sospensione, parziale o totale, delle prestazioni contrattuali senza giustificato motivo;
- grave inadempienza accertata alle norme di legge riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;

- violazioni delle norme che disciplinano l'emersione del lavoro sommerso di cui all'art. 1-bis della L. n. 383/2001 come sostituito dal D.L. n. 210/2002, convertito in L. n. 266/2002;
- violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alle vigenti disposizioni di Legge applicabili al Contratto;
- esecuzione delle prestazioni contrattuali con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato e irregolarità, di qualsiasi tipo, riguardanti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi nei confronti del personale;
- cessione, anche parziale, del Contratto, nonché qualsiasi forma di sub contratto, parziale o totale, delle prestazioni oggetto dello stesso;
- apertura di una procedura di fallimento, liquidazione, concordato preventivo ed equivalenti a carico dell'Affidatario;
- inosservanza degli obblighi dettati dalla L. n. 136/2010, "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- qualora l'importo delle penali applicate dovesse superare il 10% del valore economico massimo dell'importo del contratto;
- mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Istituzione Scolastica;
- qualora l'Affidatario non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa obbligatoria eventualmente prescritta dalla Legge per l'esecuzione del Contratto;
- mancato rispetto dell'Amministrazione e del suo Codice di Comportamento, nonché mancato rispetto delle Istituzioni in generale, a totale incondizionato giudizio della Stazione Appaltante;
- reiterati inadempimenti e violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/o contrattuali, in tema di sicurezza, tali da compromettere la qualità, la regolarità delle prestazioni contrattuali, a totale incondizionato giudizio dell'Amministrazione;
- dopo che siano pervenute n. 5 contestazioni formali dalla data di sottoscrizione del Contratto, da parte dell'istituto Scolastico e non siano pervenute o non siano state accolte, da parte dell'Istituzione Scolastica, le giustificazioni eventualmente trasmesse dall'Affidatario;
- qualora ogni altra fattispecie d'inadempimento e/o irregolarità faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante l'affidamento in oggetto, a totale incondizionato giudizio dell'Istituzione Scolastica;
- mancato possesso, sia originaria che in corso di esecuzione, della certificazione richiesta per il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) previsti dalla vigenti disposizioni di legge oppure, laddove previsto in relazione alla particolare natura dell'oggetto dell'affidamento, il rispetto dei principi DNSH per un numero di giorni superiore a 30 (trenta) dallo svolgimento delle verifiche da parte della Stazione Appaltante.

La risoluzione del Contratto farà sorgere a favore dell'Istituzione Scolastica:

- la facoltà di procedere all'esecuzione del Contratto in danno dell'Affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno; l'esecuzione in danno non esime l'Affidatario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione;
- il diritto di affidare a terzi il Contratto, in danno dell'Affidatario inadempiente, fatto salvo il diritto al risarcimento delle maggiori spese che l'Istituto dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale, nel caso in cui fosse obbligato ad esperire una nuova procedura di affidamento di quanto in oggetto oppure non riuscisse ad assegnare a terzi l'esecuzione della stessa.

In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto imputabili all'Affidatario, l'Istituto procederà a incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 117 del Codice. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, l'Istituto applicherà, in danno dell'Affidatario, una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Istituto.

Nel caso di risoluzione, l'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

L'Affidatario, nel caso in cui si trovi, per circostanze a lui non imputabili, nell'impossibilità assoluta di erogare le prestazioni contrattualmente dovute, dovrà inviare all'Amministrazione, tempestivamente al manifestarsi dell'evento, giusta comunicazione tramite p.e.c., affinché quest'ultima possa adottare le opportune misure.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 190 del D. Lgs. n. 36/2023.

ART. 14 – DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

In conformità a quanto stabilito dall'art. 119, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, è fatto divieto all'Operatore Economico Affidatario di cedere il Contratto.

E' fatto altresì divieto all'Operatore Economico Affidatario di cedere, sotto qualsiasi forma di subcontratto, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del Contratto stipulato con l'Istituto scolastico, sotto pena di risoluzione del Contratto stesso.

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 120, D Lgs. n. 36/2023, in caso di modifiche soggettive.

ART. 15 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Durante il periodo di efficacia del Contratto, le prescrizioni ivi convenute dalle parti potranno essere modificate senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento, nei casi e nel rispetto dei limiti previsti dagli artt. 60 e 120 del D. Lgs. n. 36/2023.

Inoltre, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo dell'affidamento, l'Istituto Scolastico potrà imporre all'Operatore Economico Affidatario l'esecuzione della prestazioni oggetto della presente procedura alle stesse condizioni, prezzi e patti previsti originariamente nel Contratto stipulato dalle medesime parti e nei documenti relativi alla procedura in oggetto. In tal caso, l'Operatore Economico Affidatario non potrà far valere il diritto alla risoluzione del Contratto.

ART. 16 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Affidatario si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla L. n. 217 del 17 dicembre 2010 e ss.mm.ii.

In particolare, l'Affidatario si obbliga a utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del presente Contratto il conto corrente dedicato indicato all'Amministrazione scolastica nei documenti della procedura e a comunicare all'Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (art. 6, comma 4, della legge n. 136/10). Il Contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o attraverso strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente Contratto.

Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente Contratto, ai sensi dell'art. 120, comma 12, del D. Lgs. n. 36/2023, nel relativo Contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:

- indicare il CIG e il CUP della procedura ed anticipare i pagamenti all'Affidatario mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
- osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

In caso di inadempimento e/o inosservanza, totale o parziale, degli obblighi di tracciabilità come sopra specificati, l'Istituzione Scolastica, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, considerata l'importanza e la gravità dell'infrazione, avrà la facoltà di applicare una penale pari ad €300,00 per ogni violazione accertata.

ART. 17 - SPESE

Sono a totale ed esclusivo carico dell'Affidatario tutte le spese per la stipulazione del Contratto e ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie ed escluse soltanto le tasse e imposte poste dalla legge a carico dell'Istituto.

In particolare, l'Affidatario si impegna a pagare l'imposta di bollo nella misura e termini previsti dall'art. 18, comma 10, del D. Lgs. n. 36/2023 e dall'Allegato I.4 del medesimo Decreto legislativo, nonché a trasmettere senza ritardo copia comprovante l'avvenuto pagamento dell'imposta all'Amministrazione scolastica.

Le spese di registrazione del Contratto sono a carico della parte richiedente.

ART. 18 - LEGGE APPLICABILE

Il Contratto è regolato dalla legge italiana.

L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del Contratto sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace e non comporterà l'invalidità o l'inefficacia del Contratto nella sua interezza.

Ogni modifica successiva del Contratto dovrà essere stabilita dalle Parti di comune accordo e per iscritto.

ART. 19 - FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Treviso, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

ART. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA

L'Affidatario e l'Istituto Scolastico si impegnano a trattare i dati personali di tutti i soggetti coinvolti nella presente procedura e nell'erogazione delle prestazioni in oggetto, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e del Regolamento UE 679/2016.

Tali dati potranno essere utilizzati esclusivamente per finalità strettamente connesse all'esecuzione del Contratto di cui all'oggetto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo _____, data _____

Per l'Affidatario

il Legale Rappresentante pro tempore

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il Dirigente Scolastico

Angela Ferraro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice civile, l'Operatore economico affidatario dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli del Contratto: Art. 1 (Premesse); Art. 2 (Oggetto del Contratto); Art. 3 (Durata del Contratto); Art. 4 (Corrispettivo e modalità di pagamento); Art. 5 (Attivazione del Servizio); Art. 6 (Obblighi e Responsabilità a carico dell'Affidatario), Art. 7 (Inadempimenti e Penali); Art. 8 (Verifiche e controlli in corso di esecuzione delle prestazioni); Art. 9 (Personale); Art. 10 (Responsabilità dell'Affidatario); Art. 11 (Interruzione e/o sospensione temporanea delle prestazioni); Art. 12 (Recesso); Art. 13 (Clausole risolutive espresse); Art. 14 (Divieto di cessione e subappalto); Art. 15 (Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia), Art. 16 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari), Art. 17 (Spese), Art. 18 (Legge applicabile); Art. 19 (Foro competente), Art. 20 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni).

Per l'Affidatario

il Legale Rappresentante pro tempore

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.